



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA), AI SENSI DEL D.LGS. N. 504/1992, ART. 19.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano



n. 61 del 5.8.2020

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO	3
ART. 3 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI	4
ART. 4 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI.....	5
ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	5
ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	5
ART. 7 - RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA.....	6
ART. 8 - PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO	6
ART. 9 - CONTROVERSIE.....	7
ART. 10 - NORMA DI RINVIO.....	7
ART. 11 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	7
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	7

ALLEGATO: RENDICONTO

Art. 1 - DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

Per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;

per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

per **Città Metropolitana**, la Città Metropolitana di Bari con sede a Bari, via Spalato, 19;

per **comune**, ciascuno dei comuni dell'area metropolitana di Bari, con sede presso le rispettive sedi municipali;

per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti a cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, denominato "TEFA", per quanto non espressamente previsto dallo stesso Decreto, dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, rubricato "Criteri e modalità relativi al riversamento del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)" e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Città Metropolitana e le relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Ai sensi dell'art. 1 commi 16, 47 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Bari dal 01/01/2015 è succeduta a titolo universale alla Provincia di Bari in tutti rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali.

Art. 2 - MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO

- a) L'aliquota TEFA è deliberata dall'organo consiliare della Città Metropolitana e viene comunicata all'Agenzia delle Entrate ed ai comuni a mezzo posta elettronica certificata. L'eventuale omessa comunicazione non esonera il comune dall'applicazione della nuova tariffa stabilita, in quanto la relativa deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line della Città Metropolitana, ad ogni effetto di legge.
- b) Il tributo in questione si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2008, n.

- 31, che individua il MIUR quale soggetto passivo che corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. Il suddetto importo deve essere riversato entro gli stessi termini specificati alla lettera e) del presente articolo.
- c) Il TEFA, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, è liquidato e iscritto a ruolo dal comune/soggetto gestore contestualmente alla Tassa Rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al comune, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, comma 5, spetta, per l'attività di riscossione del tributo, una commissione posta a carico della Città Metropolitana pari allo 0,30% delle somme riscosse a titolo di TEFA, senza importi minimi e massimi.
 - d) Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione il comune è tenuto a notificare la Città Metropolitana sull'ammontare della previsione di entrata relativa alla Tassa Rifiuti e congiuntamente del TEFA.
 - e) Il comune, direttamente o tramite soggetto gestore, riversa, alla Città Metropolitana, nel caso di versamenti del TEFA effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento diversi dal modello F24, attenendosi agli adempimenti e alla relativa tempistica stabiliti dall'art. 3 del Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, rubricato "Criteri e modalità relativi al riversamento del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)";
 - f) Sarà applicata la sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascuna violazione di quanto disposto alla precedente lettera e). In caso di reiterazione delle violazioni, così come definita e disciplinata dall'art. 8-bis della Legge 689/81, la sanzione ammonterà ad € 200,00 per ciascuna violazione.

Art. 3 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

- a) *Entro 30 giorni* dell'emissione dei ruoli/elenchi il comune è tenuto ad inviare alla Città Metropolitana la determinazione dirigenziale di approvazione della lista di carico.
- b) Contestualmente a ciascun riversamento, il comune/soggetto gestore invia alla Città Metropolitana un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA ed il compenso trattenuto, con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati sui ruoli/elenchi emessi per il medesimo tributo, utilizzando il modello denominato "**rendiconto**", allegato al presente regolamento.
- c) Il comune/soggetto gestore del servizio di riscossione è considerato quale

agente contabile e come tale sottoposto all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

- d) Nel caso di riscossione del TEFA effettuata direttamente dal comune, esso deve inviare alla Città Metropolitana la determinazione di liquidazione relativa a ciascun riversamento, contestualmente al rendiconto di cui alla lettera b).
- e) Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate alla Città Metropolitana utilizzando la posta elettronica certificata del Servizio Finanziario e Tributi, indicato dal sito web istituzionale dell'Ente.
- f) In caso di mancato invio alla Città metropolitana della documentazione di cui al presente articolo - lettere a), b), c) d), nonché delle comunicazioni di cui all'art. 2 lettere d) e 4 a) nei termini ivi stabiliti, sarà applicata la sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascuna violazione. In caso di reiterazione delle predette violazioni, così come definita e disciplinata dall'art. 8-bis della Legge 689/81, la sanzione ammonterà ad € 200,00 per ciascuna di esse.

Art. 4 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI

- a) Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento, il comune deve comunicare alla Città Metropolitana se la tassa/tariffa rifiuti sia gestita in proprio ovvero affidata a terzi. Ogni successiva eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni alla Città Metropolitana.
- b) Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), il comune deve, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio.

Art. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- a) Il comune/soggetto gestore effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città Metropolitana.
- b) Il comune/soggetto gestore effettua le compensazioni delle somme anticipate di cui alla lettera a), con le somme da riversare e rendicontare alla Città Metropolitana, previa specifica rendicontazione di cui all'art. 3 lettera b).

Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

- a) In caso di omesso riversamento alla scadenza indicata all'art. 2 lettera e) del

presente Regolamento, la Città Metropolitana invierà un sollecito di pagamento al comune, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un ulteriore termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, con evidenza degli interessi da conteggiare al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, con decorrenza dalla scadenza di cui sopra, fino alla data di effettivo pagamento.

- b) Nel caso in cui il comune non provvederà al riversamento di cui al precedente comma, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, lo stesso sarà considerato in mora *ipso iure* sin dalla scadenza di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 1219, 2° comma, n. 3, codice civile.
- c) La Città Metropolitana può richiedere opportune verifiche, da operare direttamente e/o anche a mezzo incaricati, sulle somme incassate dal comune/soggetto gestore nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Art. 7 - RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA

- a) Nei casi di mancato riversamento, totale o parziale, di quanto dovuto, la Città Metropolitana agirà, mediante ricorso alla riscossione coattiva, nei confronti del comune, anche qualora la gestione sia stata affidata ad un soggetto gestore.
- b) La procedura di recupero è disciplinata dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate della Città Metropolitana.

Art. 8 - PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

- a) Al comune che si trovi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, la Città Metropolitana può concedere, su richiesta, dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:
 - 1. sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 codice civile da parte del comune in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Città Metropolitana e indicate in maniera analitica;
 - 2. difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in un'unica soluzione attestata da una relazione, sottoscritta dal responsabile finanziario e del collegio dei revisori, che indichi in modo circostanziato le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria.
- b) La dilazione, al netto di un acconto obbligatorio pari almeno al 20%, non può ordinariamente essere superiore a 24 mesi, con obbligo di pagamento su base trimestrale. In casi eccezionali, il Dirigente responsabile dell'entrata può stabilire, su richiesta specifica e adeguatamente documentata nei modi di cui al

- precedente punto 2, lettera a), un diverso acconto e/o autorizzare una dilazione maggiore, comunque non superiore a 60 mesi;
- c) nel caso in cui venga concessa la rateazione il comune deve versare l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, al tasso legale, calcolati dalla data in cui le somme erano dovute fino alla data di effettivo pagamento delle singole rate;
 - d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito aggiungendo alla rata in scadenza la quota di interessi di competenza mediante un piano di ammortamento "italiano";
 - e) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione; in caso contrario la Città Metropolitana potrà procedere ad attivare la procedura di recupero mediante riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente;
 - f) non saranno concesse ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati;
 - g) la dilazione non potrà essere accordata nei confronti del comune che risulta in morosità rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - h) la dilazione è concessa con provvedimento del dirigente responsabile dell'entrata della Città Metropolitana.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra i comuni e la Città Metropolitana è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 11 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al testo vigente.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

RENDICONTO

COMUNE/ENTE _____

Periodo	Anno di imposta	Importo riscosso ruolo ordinario (a)	Importo riscosso ruolo coattivo (b)	Totale riscosso per competenza (c)	Totale riscosso a residuo (d)	Totale riscosso	Importo trattenuto a titolo di compenso (0,30%)	Importi oggetto di rimborso	Importo netto TEFA riversato alla Città Metropolitana di Bari

Data _____

Firma

